Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di ………………… per la realizzazione del progetto finanziato con determinazione n. ……/2020, ai sensi della L.R. 41/97 (Art. 10, comma 1, lettere c) e d).

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n…… del…… la Regione ha approvato ai sensi della L.R. 41/97 – Art. 10, comma 1, lettere c) e d) i criteri per il sostegno di progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali, da realizzarsi da parte dei Comuni individuati a seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 803/2020, nonché il presente schema di convenzione in merito alla realizzazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale n…… del …… e finanziato con determinazione dirigenziale n. …… del ……;

**FRA**

**La Regione Emilia-Romagna,** codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 38, rappresentata dalla dirigente responsabile di Servizio Turismo, Commercio e Sport, **D.ssa Paola Bissi**, ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

**E**

…………………………, codice fiscale ………………………, con sede ……………………………………, rappresentato da ………………………………… ai sensi di……………;

Soggetti che di seguito saranno rispettivamente nominati "**Regione**" e "**Comune**"

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra i suddetti soggetti per la realizzazione del progetto denominato “…………………………………………………………………………………………”, finanziato con determinazione dirigenziale n…… del…………, a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) ………………….

**Art. 2**

**Obblighi del soggetto beneficiario**

1. Il beneficiario si impegna:

a) a realizzare le opere previste e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;

b) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi.

**Art. 3**

**Investimento e contributo regionale**

1. L'importo del progetto ammonta ad € ……………, di cui € ………… finanziati con contributo regionale.

**Art. 4**

**Tempistiche per la realizzazione del progetto e cronoprogramma**

1. Sono ammissibili gli interventi i cui lavori, servizi e forniture sono avviati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conclusi entro il 31 dicembre 2022.

2. Per progetti conclusi sono da intendersi i progetti materialmente completati e realizzati, comprensivi nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione, e per i quali tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari. La data dell’ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto.

3. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

- realizzazione nell’anno 2020 del 10% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;

- realizzazione nell’anno 2021 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;

- realizzazione nell'anno 2022 del 40% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.

4. In caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all’anno successivo delle mancate spese sostenute.

5. In deroga al suddetto termine di conclusione del progetto può essere concessa proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista. In tal caso si procede al relativo adeguamento del cronoprogramma.

**Art. 5**

**Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute e pagate dal beneficiario a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 o al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, per:

a) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc) fino ad un massimo del 15% dell’importo di spesa di cui alla lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

b) spese relative all’acquisto, installazione e posa di elementi di arredo urbano (ad es. dissuasori, segnaletica, panchine, lampioni, portabiciclette, fioriere, fontane ecc), alle opere di valorizzazione e riqualificazione dell'arredo urbano (intese quali opere il cui risultato abbia valenza di arredo urbano come ad esempio la pavimentazione di piazze e strade in lastricato, l'illuminotecnica urbana, ecc), e alla sistemazione e riqualificazione di aree mercatali già esistenti o siti da destinare al commercio su aree pubbliche;

c) oneri per la sicurezza.

**Art. 6**

**Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3, della citata L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

**Art. 7**

**Modalità e termini di rendicontazione delle spese**

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 3, dell’art. 4 ed eventuali successivi adeguamenti, per stati di avanzamento annuali e saldo finale, da trasmettersi, da parte del beneficiario, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it)

2. La rendicontazione delle spese relative agli stati di avanzamento annuali deve essere trasmessa entro il **31 gennaio** dell’anno successivo a quello cui le attività e gli interventi realizzati e le relative spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una relazione tecnica-descrittiva e una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente e fiscalmente validi, gli atti di liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze, con riferimento a spese sostenute e pagate e a suo tempo previste o modificate da successive varianti.

3. Al fine dell’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro 45 giorni dal termine di conclusione del progetto così come definito al comma 2 dell’art. 4, la seguente documentazione:

a) una dettagliata relazione finale sul progetto concluso;

b) la rendicontazione finanziaria (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, gli atti di liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze, non presentati in sede di richiesta di cui al precedente comma 2);

c) documentazione attinente al progetto esecutivo e relativo atto di approvazione, se non precedentemente trasmesso;

d) il conto finale dei lavori e il certificato di collaudo dei lavori o certificato di verifica della conformità o certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente;

4. L'erogazione degli stati di avanzamento annuali avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui all’art. 4, comma 3, ed eventuali successivi adeguamenti, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese relative ad attività e interventi progettuali realizzati nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento del relativo cronoprogramma, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

5. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui al comma 3 e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto.

6. Alla liquidazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste, anche tramite posta elettronica ordinaria, di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

**Art. 8**

**Modifiche del progetto**

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione che la valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l’ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazioni, le modifiche si intendono approvate. Le richieste, adeguatamente motivate e argomentate, dovranno evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. Nello specifico potranno essere approvate varianti del progetto qualora:

a) restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento;

b) sia garantita la realizzazione del progetto secondo le tempistiche indicate all’art. 4 della presente convenzione;

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione del progetto a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;

- la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

**Art. 9**

**Verifiche e controlli**

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino a tre anni successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l’impiego dei fondi, la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato e che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti amministrativi-contabili in possesso del beneficiario.

2. Nello svolgimento di tali controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, il beneficiario deve rendere accessibile alla Regione ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l’esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

3. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite.

**Art. 10**

**Revoca del contributo e recupero somme**

1. Il contributo è revocato, qualora:

- l progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;

- per la mancata trasmissione nei termini di cui al comma 3, dell’art. 7 della documentazione prevista al medesimo comma 3 dell’art. 7, salvo il caso in cui si dimostri la conclusione del progetto finanziato secondo quanto definito al comma 2 dell’art. 4, entro il termine del 31/12/2022 o il diverso termine individuato a seguito di concessione di eventuale proroga;

- dai controlli e/o sopralluoghi emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l’irregolarità dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.

2. In caso di revoca del contributo, l'Ente locale deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.

**Art. 11**

**Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna come ultimo firmatario e fino alla data di erogazione a saldo del contributo concesso.

**Art. 12**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applica la normativa vigente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

INSERIRE NOME SOGGETTO BENEFICIARIO

(Inserire qualifica del firmatario)

(Inserire nome e cognome del firmatario)[[1]](#footnote-1)

*(Firmato digitalmente)*

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D.ssa Paola Bissi

*(Firmato digitalmente)*

1. La convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune beneficiario, salvo apposita delega da inoltrare contestualmente alla convenzione stessa. [↑](#footnote-ref-1)